

La legge sul di femminicidio

10

Dieci domande e dieci risposte
per comprendere meglio la
riforma (legge n. 181/2025)

L'art. 577-*bis* c.p., rubricato come «Femminicidio», colma un vuoto normativo?

ASSETTO DI TUTELA GIÀ ESISTENTE

L'uccisione cagionata in circostanze particolari, legate ad esempio all'esistenza di un rapporto familiare, di convivenza o di relazione affettiva o in occasione della commissione di taluni delitti, già in precedenza era punita mediante la fattispecie comune di omicidio aggravata ex artt. 576-577 c.p.

IL *NOVUM* DELLA RIFORMA

L'art. 577-bis c.p. introduce una **autonoma fattispecie di reato**, sanzionata di per sé con la pena dell'ergastolo.

Quali elementi caratterizzano la fattispecie?

Soggetto passivo: esclusivamente la donna

01 Motivazione di genere

Atto di odio o discriminazione o prevaricazione, oppure atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna.

02 Rifiuto della relazione

Rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo.

03 Atto di limitazione delle libertà individuali

Cosa cambia rispetto al comune omicidio doloso?

Il nuovo art. 577
c.p. costituisce una
fattispecie di reato
speciale rispetto
all'omicidio comune

Imputazione

Autonoma qualificazione giuridica
del fatto.

Livelli edittali

Disciplina sanzionatoria specifica

Circostanze

Regime applicativo *ad hoc*

La condanna ex art. 577-bis c.p. comporterà sempre la pena dell'ergastolo?

Pena base: ergastolo, ma l'eventuale presenza di circostanze attenuanti può incidere sul trattamento sanzionatorio nei casi di cui ai commi 3 e 4



24 anni di reclusione

Minimo indicato per l'ipotesi in cui ricorra una sola attenuante o questa sia ritenuta prevalente.

15 anni di reclusione

Minimo indicato per l'ipotesi in cui ricorrano più circostanze attenuanti o queste siano ritenute prevalenti.

Come mai la legge è stata approvata all'unanimità alla Camera e al Senato, mentre dottrina e operatori del diritto risultano in buona parte contrari?

Il tema della violenza contro le donne, a lungo sottaciuto a causa di ben noti retaggi storici e culturali, è ora emerso in tutta la sua gravità e complessità. La politica ha inteso recepire l'istanza di tutela concentrando la risposta principalmente sul fronte sanzionatorio.

Le criticità evidenziate

Dubbia efficacia preventiva

Perplessità sulla capacità della nuova fattispecie di incidere sul piano preventivo, in considerazione delle peculiarità del fenomeno e della sua portata marcatamente culturale.

Ridotta incidenza pratica

Già in precedenza questa casistica poteva portare all'emissione di una sentenza di condanna all'ergastolo

Tenuta costituzionale

Possibili profili di incostituzionalità in tema uguaglianza, determinatezza e pena fissa.

La norma contrasta con il principio di uguaglianza?

La fattispecie rischia di porsi in contrasto con il principio di uguaglianza, non tanto perché fa riferimento esclusivo alla donna, ma perché:

- si fonda su una nozione legata al sesso biologico, escludendo ad esempio le persone transgender;
- si radica sulla motivazione di genere, senza ricomprendere però i fatti discriminatori commessi tra uomini nelle relazioni omosessuali o, per quanto più rari, commessi da una donna nei confronti di un uomo.

Nella direzione opposta

si è evidenziato come statisticamente il fenomeno colpisca le donne nella stragrande maggioranza dei casi, necessitando dunque di una fattispecie *ad hoc* per contrastarlo e per veicolare un chiaro messaggio culturale e valoriale. A sostegno di questa conclusione milita anche il richiamo a plurime fonti del diritto sovranazionale.

La norma rischia di porsi in contrasto con principi quali la determinatezza ed il finalismo rieducativo?

La tassatività e le tre fasce della condotta

Odio o discriminazione

Dubbi di determinatezza, sia per il rilievo dei motivi dell'agire, sia per la richiesta «spersonalizzazione» della vittima (in quanto donna).

Rifiuto del rapporto affettivo

Maggiore aderenza alle esigenze di tassatività.

Limitazione delle libertà

Scarsa portata selettiva, rischi di un contenitore vuoto.

Funzioni della pena

Art. 27 comma 3, Cost.

Tensione con la previsione di pene fisse ed in particolare tra ergastolo e finalità rieducativa della pena.

Cosa accade se nel processo gli elementi costitutivi della fattispecie di femminicidio non sono dimostrati?

In mancanza di prova degli elementi specializzanti dell'art. 577-bis c.p. la fattispecie può essere derubricata in omicidio comune



Art. 575 c.p.

Cosa prevedono le nuove aggravanti modellate sulla fattispecie di femminicidio?

La legge 2 dicembre 2025, n. 181

non ha disposto solo l'inserimento nel codice penale della nuova fattispecie di femminicidio, ma ha introdotto, per i cd. reati spia, una nuova circostanza aggravante speciale strutturata sugli stessi elementi costitutivi dell'art. 577-*bis* c.p.: “quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di delimitazione delle sue libertà individuali”.

Quali sono i reati per cui è prevista l'aggravante «di genere» legata alle caratteristiche della condotta del femminicidio?

Articolo c.p.	
572	Maltrattamenti contro familiari e conviventi
585	Fattispecie aggravate di cui agli artt. 582, 583, 583- <i>bis</i> c.p., 583- <i>quinqüies</i> e 584 c.p.
593-ter	Interruzione di gravidanza non consensuale
609-bis	Violenza sessuale
612-bis	Atti persecutori
612-ter	<i>Revenge porn</i>

Gli aumenti di pena vanno da 1/3 a 2/3 a seconda della fattispecie

I contenuti di questo documento di sintesi hanno uno scopo meramente divulgativo. Per ulteriori approfondimenti sull'argomento da parte dello stesso Autore:

Articolo dal titolo “La legge sul femminicidio e le modifiche apportate alla fattispecie dei maltrattamenti: tra istanze di tutela, aporie interpretative ed esiti paradossali”, in www.sistemapenale.it/it/articolo/roati-la-legge-sul-femminicidio-e-le-modifiche-apportate-alla-fattispecie-dei-maltrattamenti-tra-istanze-di-tutela-aporie-interpretative-ed-esiti-paradossali

Articolo dal titolo “*Proliferazione dell’aggravante “di genere” strutturata sui requisiti relativi alla condotta di femminicidio e modifica in tema di attribuzione al tribunale monocratico*”, in *Proc. pen. giust., Commento alla cd. legge sul femminicidio (legge 2 dicembre 2025, n. 181)*, 2026, p. 18-24.

Monografia dal titolo “*Maltrattamenti contro familiari e conviventi. Tassatività, offensività ed esigenze di tutela*”, Giappichelli 2026.
